

Circolare Mensile n. 7 di luglio 2020

LUGLIO 2020: NOVITÀ	2
<hr/>	
1 Crediti d'imposta per la locazione di botteghe e negozi e di immobili a uso non abitativo - Cessione del credito	2
2 Nuovo credito d'imposta per ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica - Provvedimento attuativo	3
3 Detrazione IRPEF per oneri - Obbligo di pagamento con strumenti "tracciabili" - Pagamento mediante APP	6
4 Fatture passive del 2019 - Termini di registrazione - Fuoriuscita della controllata dalla liquidazione IVA di gruppo.....	7
5 Autoveicoli - Acquisti intracomunitari - Controllo preventivo dei requisiti per l'esonero dal versamento IVA.....	8
6 Progetti per la trasformazione tecnologica e digitale delle PMI - Concessione di agevolazioni	9
7 Interventi antisismici - Cessione della detrazione per interventi sulle parti comuni - Contribuenti in regime forfetario	13
8 Interventi antisismici - Acquisto dell'unità ristrutturata interamente dalle imprese - Chiarimenti	14
9 Progetti per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare - Concessione di agevolazioni.....	16
10 Attività agricole connesse - Prodotti acquistati da terzi.....	19
11 Installazione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici - Uso privato - Aliquota IVA applicabile ...	20
12 Fatturazione ad aliquota ordinaria per acconto generico - Nota di credito per applicazione dell'aliquota ridotta - Inapplicabilità	20

1	CREDITI D'IMPOSTA PER LA LOCAZIONE DI BOTTEGHE E NEGOZI E DI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO - CESSIONE DEL CREDITO
	<p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 1.7.2020 n. 250739, sono state definite le modalità attuative dell'art. 122 co. 2 lett. a) e b) del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. decreto "Rilancio"), che prevede la possibilità di cedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il credito d'imposta per la locazione di botteghe e negozi (art. 65 del DL 18/2020); • il credito d'imposta per la locazione degli immobili a uso non abitativo e di affitto d'azienda (art. 28 del DL 34/2020).
1.1	<p>CESSIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA</p> <p>Ai sensi dell'art. 122 del DL 34/2020, i soggetti che hanno maturato i crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19, in alternativa all'utilizzo diretto, possono optare per la cessione, anche parziale, dei crediti stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, per la quota non utilizzata direttamente secondo le modalità previste dalle relative disposizioni.</p>
1.2	<p>COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTA CESSIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA</p> <p>La comunicazione dell'avvenuta cessione dei crediti d'imposta è effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal 13.7.2020 al 31.12.2021; • direttamente dai soggetti cedenti che hanno maturato i crediti stessi; • utilizzando esclusivamente le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, a pena d'inammissibilità. <p>Con successivo provvedimento saranno definite le modalità per consentire l'invio della comunicazione anche avvalendosi di un intermediario.</p> <p>La comunicazione, redatta secondo il modello allegato al provvedimento in esame, deve contenere, a pena d'inammissibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il codice fiscale del soggetto cedente che ha maturato il credito d'imposta; • la tipologia del credito d'imposta ceduto; • soltanto per il credito di cui all'art. 28 del DL 34/2020, il tipo di contratto a cui si riferisce (locazione/affitto, <i>leasing</i>, concessione, contratto di servizi a prestazioni complesse, affitto d'azienda); • l'ammontare del credito d'imposta maturato; • soltanto per il credito di cui all'art. 28 del DL 34/2020, i mesi a cui si riferisce (marzo e/o aprile e/o maggio, oppure – per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale – aprile e/o maggio e/o giugno); • l'importo del credito d'imposta ceduto; • gli estremi di registrazione del contratto in relazione al quale è maturato il credito d'imposta; • il codice fiscale del cessionario o dei cessionari, specificando l'importo del credito ceduto a ciascuno di essi; • la data in cui è avvenuta la cessione del credito.
1.3	<p>MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA PER I CESSIONARI</p> <p>I cessionari utilizzano i crediti d'imposta con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente.</p> <p>Tramite la propria area autenticata all'interno del sito dell'Agenzia, i soggetti che hanno ricevuto il credito, anche istituti di credito e altri intermediari finanziari, devono comunicare l'accettazione.</p> <p>Dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, i cessionari possono quindi utilizzare il credito in compensazione tramite il modello F24. A tal fine, con la ris. Agenzia delle Entrate 13.7.2020 n. 39, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "6930", per l'utilizzo in compensazione da parte del cessionario del credito per la locazione di botteghe e negozi; • "6931", per l'utilizzo in compensazione da parte del cessionario del credito sui canoni di locazione degli immobili non abitativi e di affitto d'azienda.

<p><i>segue</i></p>	<p>La quota dei crediti d'imposta ceduti che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la cessione non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta.</p>
<p>1.4</p>	<p>ULTERIORI CESSIONI In alternativa all'utilizzo diretto, entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la prima cessione, i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d'imposta ad altri soggetti. La comunicazione della cessione deve avvenire, a pena d'inammissibilità, a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate. Il successivo cessionario utilizza i crediti d'imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l'accettazione della cessione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario.</p>
<p>2</p>	<p>NUOVO CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PROVVEDIMENTO ATTUATIVO</p>
	<p>Con l'art. 1 co. 198 - 208 della L. 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) è stato disciplinato un nuovo credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica. Con il DM 26.5.2020, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 21.7.2020 n. 182, sono state emanate le disposizioni applicative di tale disciplina, concernenti, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la definizione delle attività di ricerca e sviluppo, delle attività di innovazione tecnologica e delle attività di <i>design</i> e ideazione estetica ammissibili; • l'individuazione, nell'ambito delle attività di innovazione tecnologica, degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e degli obiettivi di transizione ecologica, rilevanti per la maggiorazione dal 6% al 10% della misura del credito d'imposta; • la determinazione e la documentazione delle spese ammissibili al credito d'imposta.
<p>2.1</p>	<p>ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO Costituiscono attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta i lavori svolti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, anche in relazione a progetti di ricerca e sviluppo avviati in periodi d'imposta precedenti, classificabili in una o più delle seguenti categorie generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ricerca fondamentale: si considerano attività di ricerca fondamentale i lavori sperimentali o teorici finalizzati principalmente all'acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico, attraverso l'analisi delle proprietà e delle strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza necessariamente considerare un utilizzo o un'applicazione particolare a breve termine delle nuove conoscenze acquisite da parte dell'impresa; • ricerca industriale: si considerano attività di ricerca industriale i lavori originali intrapresi al fine di individuare le possibili utilizzazioni o applicazioni delle nuove conoscenze derivanti da un'attività di ricerca fondamentale o al fine di trovare nuove soluzioni per il raggiungimento di uno scopo o un obiettivo pratico predefinito; • sviluppo sperimentale: si considerano attività di sviluppo sperimentale i lavori sistematici, basati sulle conoscenze esistenti ottenute dalla ricerca o dall'esperienza pratica, svolti allo scopo di acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere le informazioni tecniche necessarie in funzione della realizzazione di nuovi prodotti o nuovi processi di produzione o in funzione del miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti.
<p>2.2</p>	<p>ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA Costituiscono attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta i lavori, diversi da quelli di ricerca e sviluppo, svolti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, anche in relazione a progetti avviati in periodi d'imposta</p>

segue	<p>precedenti, finalizzati alla realizzazione o all'introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa.</p> <p>Esclusioni</p> <p>Non si considerano attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i lavori svolti per apportare modifiche o migliorie minori ai prodotti e ai processi già realizzati o applicati dall'impresa; • i lavori svolti per la soluzione di problemi tecnici legati al normale funzionamento dei processi di produzione dell'impresa o per l'eliminazione di difetti di fabbricazione dei prodotti dell'impresa; • i lavori svolti per adeguare o personalizzare i prodotti o i processi dell'impresa su specifica richiesta di un committente; • i lavori svolti per il controllo di qualità dei prodotti o dei processi e per la standardizzazione degli stessi e in generale i lavori richiesti per l'adeguamento di processi e prodotti a specifici obblighi previsti dalle norme in materia di sicurezza, salute e igiene del lavoro o in materia ambientale.
2.3	<p>ATTIVITÀ DI DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA</p> <p>Si considerano attività ammissibili al credito d'imposta i lavori di <i>design</i> e ideazione estetica, diversi da quelli svolti nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo e di innovazione tecnologica, svolti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, anche in relazione a progetti avviati in periodi d'imposta precedenti, finalizzati ad innovare in modo significativo i prodotti dell'impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali, quali, ad esempio, le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti.</p> <p>Per le imprese operanti nel settore dell'abbigliamento e negli altri settori nei quali è previsto il rinnovo a intervalli regolari dei prodotti, sono considerate attività ammissibili al credito d'imposta i lavori relativi alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni e ai campionari precedenti con riguardo ai tessuti o ai materiali utilizzati, alla loro combinazione, ai disegni e alle forme, ai colori o ad altri elementi rilevanti, con esclusione dei lavori finalizzati al semplice adattamento di una collezione o campionario esistente attraverso l'aggiunta di un singolo prodotto o la modifica di una sola caratteristica dei prodotti esistenti, come ad esempio la modifica unicamente dei colori, o di un elemento di dettaglio.</p>
2.4	<p>MAGGIORAZIONE DELL'ALiquOTA DEL CREDITO D'IMPOSTA</p> <p>Ai fini della maggiorazione dal 6% al 10% della misura del credito d'imposta, rilevano le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • innovazione digitale 4.0; • transizione ecologica. <p>Obiettivi di innovazione digitale 4.0</p> <p>Si considerano attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 i lavori svolti nell'ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali attraverso l'integrazione e l'interconnessione dei fattori, interni ed esterni all'azienda, rilevanti per la creazione di valore.</p> <p>A titolo esemplificativo, costituiscono obiettivi di innovazione digitale 4.0:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'introduzione di soluzioni che consentano un'integrazione comune dei diversi componenti, moduli e sistemi di un'architettura aziendale (c.d. "<i>digital service backbone</i>"), in grado di garantire, tramite l'implementazione di un modello di dati comune e il supporto di diversi protocolli e interfacce, l'interconnessione trasparente, sicura ed affidabile dei diversi dispositivi <i>hardware</i> e delle applicazioni <i>software</i>; • l'introduzione di soluzioni che consentano il miglioramento della gestione operativa della produzione mediante ottimale assegnazione dei lavori alle macchine, sequenziamento delle attività, gestione della forza lavoro, abbinamento e predisposizione tempificata di utensili e attrezzature, allo scopo ad esempio di migliorare

segue	<p>l'utilizzo delle macchine, ridurre i <i>lead time</i> di produzione, minimizzare i costi, migliorare le prestazioni di consegna;</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'introduzione di soluzioni per la definizione e generazione sistematica di indicatori chiave degli obiettivi aziendali (c.d. "KPI's"), attraverso la produzione e raccolta automatica dei dati di processo; • l'introduzione di soluzioni che consentano di ottenere suggerimenti da parte di sistemi/piattaforme e applicazioni IT sulle azioni correttive in base al funzionamento delle risorse coinvolte nel processo, permettendo ad esempio di inviare <i>feedback/alert</i> su un'eventuale deriva del funzionamento del processo o di realizzare processi e sistemi adattativi; • la digitalizzazione di processi e prodotti nelle diverse aree e ambiti di creazione del valore; • la digitalizzazione delle interazioni tra i diversi operatori delle filiere produttive, la messa a punto di modelli di condivisione delle informazioni, la messa a punto di protocolli e metodi per il tracciamento dei prodotti all'interno della filiera allo scopo di migliorare la cooperazione e la resilienza delle filiere estese; • l'introduzione di soluzioni che implicino possibilità di funzioni <i>real time remote</i> di telediagnosi, teleassistenza, telemanutenzione, installazione a distanza, monitoraggio, con funzioni accessibili <i>on demand</i> (in qualsiasi momento) e da qualsiasi luogo interconnettibile, nonché soluzioni atte a favorire lo svolgimento di prestazioni lavorative da remoto (<i>smart working</i>); • l'introduzione di soluzioni specifiche di <i>blockchain</i>, <i>cybersecurity</i>, <i>edge</i> e <i>cloud computing</i>, a potenziamento e arricchimento e per garantire la sicurezza delle soluzioni descritte nei punti precedenti. <p>Obiettivi di transizione ecologica</p> <p>Si considerano attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica i lavori svolti nell'ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali secondo i principi dell'economia circolare, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la progettazione di prodotti sostenibili che durino più a lungo e siano concepiti per essere riutilizzati, riparati o aggiornati per il recupero delle proprie funzioni o sottoposti a procedimenti di riciclo ad elevata qualità, per il recupero dei materiali, in modo da ridurre l'impatto ambientale dei prodotti lungo il loro ciclo di vita (c.d. "ecodesign"); • la realizzazione di catene del valore a ciclo chiuso nella produzione ed utilizzo di componenti e materiali, anche sfruttando opportunità di riuso e riciclo <i>cross-settoriali</i>; • l'introduzione di modelli di sinergia tra sistemi industriali presenti all'interno di uno specifico ambito economico territoriale (c.d. "simbiosi industriale"), caratterizzati da rapporti di interdipendenza funzionale in relazione alle risorse materiali ed energetiche (ad es. sottoprodotti, rifiuti, energia termica di scarto, ciclo integrato delle acque); • l'introduzione di soluzioni tecnologiche per il recupero atte ad ottenere materie prime seconde di alta qualità da prodotti <i>post-uso</i>, in conformità con le specifiche di impiego nella stessa applicazione o in differenti settori. <p>Informazioni nella relazione tecnica</p> <p>In caso di applicazione della maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta, nella relazione tecnica devono essere fornite specifiche informazioni sugli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e/o di transizione ecologica perseguiti o implementati attraverso i progetti intrapresi, con la descrizione dello stato di fatto iniziale e degli elementi pertinenti alla definizione e comprensione del progetto di innovazione, della situazione futura che verrà a determinarsi tramite lo sviluppo delle attività di progetto e dei criteri qualitativi/quantitativi rilevanti per la valutazione del concreto conseguimento degli obiettivi di innovazione attesi.</p>
-------	---

2.5	<p>DETERMINAZIONE E DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE AMMISSIBILI</p> <p>Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, fermo restando il rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità delle spese, si considerano ammissibili le spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rientranti nelle previste tipologie; • imputabili al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, in applicazione dell'art. 109 co. 1 e 2 del TUIR. <p>Quote di ammortamento</p> <p>Le quote di ammortamento relative ai beni materiali mobili e ai <i>software</i> utilizzati nelle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di <i>design</i> e ideazione estetica, rilevano nel limite massimo dell'importo fiscalmente deducibile nel periodo d'imposta agevolato ai sensi degli artt. 102 e 103 del TUIR, proporzionalmente ridotto in caso di utilizzo dei suddetti beni anche nelle ordinarie attività dell'impresa.</p> <p>La documentazione contabile deve comprendere la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa o del responsabile delle attività ammissibili relativa alla misura e al periodo in cui i beni materiali mobili e i <i>software</i> sono stati utilizzati per tali attività.</p> <p>Canoni di leasing</p> <p>In caso di locazione finanziaria, rilevano le quote capitali dei canoni nel limite massimo dell'importo fiscalmente deducibile nello stesso periodo d'imposta ai sensi dell'art. 102 co. 7 del TUIR.</p> <p>Imprese che determinano il reddito su base catastale o forfettaria</p> <p>Nei confronti delle imprese che determinano il reddito su base catastale o forfettaria, si assumono le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria e le altre spese ammissibili per lo stesso importo che sarebbe stato virtualmente deducibile in via analitica nel periodo d'imposta agevolabile.</p> <p>Spese per il personale</p> <p>In relazione al personale con rapporto di lavoro subordinato assume rilevanza la retribuzione, al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, relativa alle ore o alle giornate impiegate nelle attività ammissibili svolte nel periodo d'imposta agevolabile, incluse le eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività ammissibili svolte fuori sede.</p> <p>La documentazione contabile oggetto di certificazione deve comprendere anche i fogli presenza nominativi riportanti per ciascun giorno le ore impiegate nelle attività ammissibili, firmati dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria o dal responsabile delle attività.</p> <p>Prestazioni svolte da amministratori o soci</p> <p>In caso di prestazioni lavorative, direttamente riferibili alle attività ammissibili al credito d'imposta, rese da amministratori o soci di società o enti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'ammissibilità delle relative spese non può eccedere il 50% del compenso fisso ordinario annuo spettante a tali soggetti ed è subordinata all'effettiva corrispondenza da parte della società dell'intero importo del compenso fisso nel periodo d'imposta agevolato; • il legale rappresentante della società o ente deve attestare, ai sensi del DPR 445/2000, l'effettiva partecipazione di tali soggetti alle attività ammissibili e la congruità dell'importo del compenso ammissibile in relazione alla quantità di lavoro prestato, alle competenze tecniche possedute dai medesimi nonché alle retribuzioni e compensi riconosciuti agli altri soggetti impiegati direttamente nelle medesime attività ammissibili.
3	<p>DETRAZIONE IRPEF PER ONERI - OBBLIGO DI PAGAMENTO CON STRUMENTI "TRACCIABILI" - PAGAMENTO MEDIANTE APP</p> <p>Dall'1.1.2020, l'art. 1 co. 679 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha stabilito che</p>

<p><i>segue</i></p>	<p>la detrazione IRPEF del 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) degli oneri indicati nell'art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative spetta soltanto se il pagamento è avvenuto con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bonifico bancario o postale; • altri sistemi di pagamento, diversi dal pagamento in contante, previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
<p>3.1</p>	<p>PAGAMENTI MEDIANTE APP - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA</p> <p>Nella risposta a interpello 29.7.2020 n. 230, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, per poter fruire della detrazione IRPEF del 19%, gli oneri possono essere pagati anche tramite un'applicazione (APP) di pagamento via <i>smartphone</i>.</p> <p>Il contribuente, tuttavia, in caso di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria o in sede di apposizione del visto di conformità da parte di CAF e professionisti abilitati, dovrà esibire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il documento fiscale che attesti l'onere sostenuto; • l'estratto del conto corrente della banca a cui l'APP è collegata, se sono riportate tutte le informazioni circa il beneficiario del pagamento; • la copia delle ricevute dei pagamenti presenti nell'APP, se dall'estratto conto non si evincano tutte le informazioni sul beneficiario del pagamento.
<p>3.2</p>	<p>ESCLUSIONI DALL'OBBLIGO</p> <p>L'obbligo di pagamento mediante strumenti tracciabili non si applica in relazione alle spese sostenute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'acquisto di medicinali e dispositivi medici; • prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale (SSN).
<p>4</p>	<p>FATTURE PASSIVE DEL 2019 - TERMINI DI REGISTRAZIONE - FUORIUSCITA DELLA CONTROLLATA DALLA LIQUIDAZIONE IVA DI GRUPPO</p> <p>Nella risposta a interpello 28.7.2020 n. 226, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al termine di registrazione delle fatture d'acquisto nell'ipotesi in cui queste, pur essendo riferite al 2019, siano annotate dal soggetto passivo nei primi mesi del 2020.</p> <p>In particolare, il caso esaminato dall'Agenzia riguardava una società partecipante alla liquidazione IVA di gruppo che, avendo registrato nel 2020 alcune fatture del 2019, ed essendo fuoriuscita dalla procedura di gruppo a marzo 2020, si interrogava sulla destinazione del credito scaturente da tali fatture.</p>
<p>4.1</p>	<p>TERMINE DI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE D'ACQUISTO DEL 2019</p> <p>Si ricorda che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 25 del DPR 633/72, come interpretato dalla circ. Agenzia delle Entrate 17.1.2018 n. 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la detrazione dell'IVA può essere esercitata, al più tardi, con la dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta in cui si siano verificate l'esigibilità dell'IVA (condizione sostanziale) e la ricezione di una valida fattura (condizione formale); • le fatture d'acquisto devono essere registrate anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa a quest'ultimo periodo d'imposta. <p>Per quanto concerne il periodo d'imposta 2019, occorre considerare che il termine di presentazione della dichiarazione IVA è stato posticipato dal 30.4.2020 al 30.6.2020 dall'art. 62 del DL 18/2020 (c.d. "Cura Italia").</p> <p>Ne deriva che, ai fini della detrazione dell'IVA, le fatture d'acquisto ricevute nel 2019 e registrate entro il 30.6.2020 devono considerarsi annotate nei termini di legge e che il relativo credito doveva essere esposto nella dichiarazione IVA 2020 relativa al 2019.</p>
<p>4.2</p>	<p>IPOTESI DELLA FUORIUSCITA DALLA LIQUIDAZIONE IVA DI GRUPPO</p> <p>Nel caso oggetto della risposta a interpello 226/2020, le fatture riferite al 2019 registrate</p>

<p><i>segue</i></p>	<p>dalla società controllata nei mesi tra gennaio e maggio 2020 risultavano correttamente annotate.</p> <p>Secondo quanto chiarito dall’Agenzia, inoltre, il credito scaturente da dette fatture doveva concorrere alla liquidazione IVA di gruppo del 2019, indipendentemente dal fatto che le fatture fossero state registrate nel corso del 2020, in un momento in cui la società in parola non faceva più parte della procedura, essendone fuoriuscita l’1.3.2020. Infatti, occorre considerare che per l’intero periodo d’imposta 2019 sussisteva, in capo a detta società, il requisito del controllo di cui all’art. 2 del DM 13.12.79, e che nel medesimo anno si erano realizzati in capo alla stessa i presupposti (sostanziale e formale) per l’esercizio del diritto alla detrazione.</p> <p>Pertanto, le fatture della controllata ricevute nel 2019 e annotate nel 2020 dovevano essere indicate nel quadro VF del modello IVA 2020; la relativa imposta doveva confluire nel rigo VL39 e l’eccedenza di credito detraibile doveva essere indicata nel rigo VX8 (ossia tra i crediti da trasferire alla controllante), che a sua volta sarebbe confluito nel rigo VK20.</p>
<p>5</p>	<p>AUTOVEICOLI - ACQUISTI INTRACOMUNITARI - CONTROLLO PREVENTIVO DEI REQUISITI PER L’ESONERO DAL VERSAMENTO IVA</p>
	<p>Con il provv. 17.7.2020 n. 265336, l’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità per la verifica dei requisiti in presenza dei quali opera l’esonero dal versamento dell’IVA di cui all’art. 1 co. 9 del DL 262/2006, per l’immatricolazione o la successiva voltura di veicoli oggetto di acquisto intracomunitario.</p> <p>Vengono così integrate le disposizioni già recate dal provv. Agenzia delle Entrate 19.4.2018 n. 84332.</p>
<p>5.1</p>	<p>ESONERI DAL VERSAMENTO DELL’IVA MEDIANTE IL MODELLO “F24 ELIDE”</p> <p>L’art. 1 co. 9 del DL 262/2006 prevede l’obbligo di versamento dell’IVA, mediante il modello “F24 ELIDE”, ai fini dell’immatricolazione dei veicoli provenienti da altri Stati membri dell’Unione europea.</p> <p>L’obbligo non sussiste, però, nelle seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • acquisti di autoveicoli e motoveicoli usati, rientranti nel regime IVA del margine ai sensi dell’art. 36 del DL 41/95 e provenienti da altri Stati membri, effettuati nell’esercizio d’impresa, arte o professione; • acquisti di autoveicoli e motoveicoli provenienti da altri Stati membri, effettuati nell’esercizio d’impresa, arte o professione, destinati a essere utilizzati dall’acquirente come beni strumentali all’esercizio dell’attività economica; • acquisti di autoveicoli e motoveicoli usati, provenienti da altri Stati membri, effettuati da soggetti che agiscono in veste di privati consumatori. <p>Con il provv. 17.7.2020 n. 265336, in attuazione dell’art. 9 del DL 124/2019, l’Agenzia delle Entrate ha quindi definito i controlli che gli uffici devono effettuare per verificare la sussistenza delle condizioni di esonero dal versamento dell’IVA.</p>
<p>5.2</p>	<p>ACQUISTI DI VEICOLI USATI DA PARTE DI SOGGETTI PASSIVI IVA</p> <p>In caso di acquisti di veicoli usati provenienti da altri Stati membri dell’Unione europea effettuati nell’esercizio d’impresa, arte o professione, l’acquirente deve presentare apposita istanza alla Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esibendo in originale la documentazione attestante i requisiti per l’applicazione del regime del margine ex DL 41/95; • allegando copia del documento d’identità del cedente, se persona fisica. <p>La verifica dell’ufficio è volta ad appurare i requisiti per l’applicazione del regime del margine ex DL 41/95, vale a dire che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il veicolo possieda le caratteristiche per essere considerato “usato” ai sensi dell’art. 38 co. 4 del DL 331/93; • tra i precedenti proprietari vi sia un soggetto rimasto inciso a titolo definitivo dall’IVA.

5.3	<p>ACQUISTO DI VEICOLI DA UTILIZZARE COME BENI STRUMENTALI</p> <p>In caso di acquisti, da parte di soggetti passivi IVA, di veicoli di provenienza comunitaria destinati a essere utilizzati come beni strumentali, l'acquirente presenta istanza alla Direzione provinciale delle Entrate competente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esibendo in originale la documentazione che attesti l'effettiva destinazione del mezzo all'esercizio dell'attività economica; • allegando anche la documentazione relativa all'assolvimento degli obblighi IVA connessi all'acquisto intracomunitario del veicolo. <p>La verifica dell'Agenzia sarà volta ad appurare l'effettiva destinazione del veicolo.</p>
5.4	<p>ACQUISTI DI VEICOLI USATI DA PARTE DI PRIVATI</p> <p>In caso di acquisti di veicoli usati effettuati da privati in altri Stati membri dell'Unione europea, l'acquirente presenta alla Direzione provinciale delle Entrate competente in base al proprio domicilio fiscale la documentazione, in originale, che attesti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'acquisto del veicolo in un altro Stato membro; • che lo stesso possa considerarsi "usato" ai sensi dell'art. 38 co. 4 del DL 331/93. <p>All'istanza deve essere allegata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la documentazione in originale relativa al pagamento del veicolo e, in caso di pagamento in contanti per importi pari o superiori a 10.000,00 euro, anche la dichiarazione di cui all'art. 3 del DLgs. 195/2008 di trasferimento del contante; • la pratica di censimento già trasmessa al CED del Dipartimento per i trasporti; • la copia del documento di identità del cedente, se persona fisica non soggetto passivo.
5.5	<p>DURATA DELLA VERIFICA</p> <p>La verifica dell'Agenzia delle Entrate si esaurisce nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Soltanto qualora dovessero emergere gravi elementi di rischio connessi a possibili fenomeni di frode IVA, il termine potrà essere esteso di ulteriori 30 giorni per consentire l'esecuzione di controlli più approfonditi.</p>
6	<p>PROGETTI PER LA TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE DELLE PMI - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI</p>
	<p>Con il DM 9.6.2020, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 1.7.2020 n. 164, sono stati disciplinati i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione e l'erogazione di agevolazioni a sostegno di progetti di innovazione di processo o di innovazione dell'organizzazione ovvero di progetti di investimento, al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle PMI del territorio nazionale attraverso l'implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel Piano nazionale impresa 4.0 e delle tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera.</p>
6.1	<p>SOGGETTI BENEFICIARI</p> <p>Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che, alla data di presentazione della domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono iscritte e risultano attive nel Registro delle imprese; • operano in via prevalente o primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere e/o nel settore turistico e/o nel settore del commercio, svolgendo le attività economiche identificate dai codici ATECO riportati nell'allegato al presente decreto; • hanno conseguito, nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato, un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a 100.000,00 euro; • dispongono di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese; • non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

<p>segue</p>	<p>Presentazione congiunta</p> <p>Le PMI in possesso dei suddetti requisiti, fino ad un massimo di 10, possono presentare congiuntamente progetti realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, compresi il consorzio e l'accordo di partenariato.</p> <p>In tal caso, si fa riferimento alla somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni realizzati da tutti i soggetti proponenti nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato.</p> <p>Soggetti esclusi</p> <p>Sono escluse dalle agevolazioni le PMI che, alla data di presentazione della domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non risultino avere la disponibilità dell'unità produttiva oggetto dell'intervento agevolato, come risultante dalle informazioni del Registro delle imprese; • non siano in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed in relazione agli obblighi contributivi; • non abbiano restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero dello Sviluppo economico; • siano destinatarie di una sanzione interdittiva di cui all'art. 9 del DLgs. 231/2001; • i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione, ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; • si trovino in condizioni tali da risultare "impresa in difficoltà", sulla base della disciplina comunitaria. <p>Imprese che operano nell'agricoltura e nella pesca</p> <p>Sono escluse dalle agevolazioni le PMI che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura e nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.</p> <p>In caso di svolgimento anche di altre attività ammesse, per tali attività è possibile beneficiare delle agevolazioni a condizione che le PMI dispongano di un adeguato sistema di separazione delle attività o distinzione dei costi.</p>
<p>6.2</p>	<p>PROGETTI AMMISSIBILI</p> <p>I progetti ammissibili alle agevolazioni devono essere diretti alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi dei soggetti proponenti, mediante l'implementazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tecnologie abilitanti individuate dal Piano nazionale impresa 4.0. (<i>advanced manufacturing solutions, additive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial Internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics</i>); • tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera, finalizzate: <ul style="list-style-type: none"> – all'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori; – al <i>software</i>; – alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio; – ad altre tecnologie, quali sistemi di <i>e-commerce</i>, sistemi di pagamento <i>mobile</i> e via Internet, <i>fintech</i>, sistemi elettronici per lo scambio di dati (<i>electronic data interchange-EDI</i>), geolocalizzazione, tecnologie per <i>instore customer experience, system integration</i> applicata all'automazione dei processi, <i>blockchain</i>, intelligenza artificiale, <i>Internet of things</i>. <p>Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i progetti devono:</p>

segue	<ul style="list-style-type: none"> • essere realizzati nell'ambito di una unità produttiva ubicata sul territorio nazionale; • prevedere un importo di spesa non inferiore a 50.000,00 euro e non superiore a 500.000,00 euro; • essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni; • essere ultimati non oltre il termine di 18 mesi decorrenti dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni (salvo motivata richiesta di proroga per un massimo di ulteriori 6 mesi); • qualora presentati congiuntamente da più soggetti, prevedere che ciascun proponente sostenga almeno il 10% dei costi complessivi ammissibili.
6.3	<p>SPESE AGEVOLABILI</p> <p>In relazione ai progetti di innovazione di processo o di innovazione organizzativa, le spese e i costi ammissibili alle agevolazioni sono quelli relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione o di somministrazione lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività previste dal progetto; sono escluse le spese del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali; • agli strumenti e alle attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto; • ai servizi di consulenza e agli altri servizi utilizzati per la realizzazione del progetto, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del <i>know-how</i> tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato; • alle spese generali supplementari e agli altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto. <p>Progetti di investimento</p> <p>In relazione ai progetti di investimento diretti alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi, le spese agevolabili sono quelle relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a immobilizzazioni materiali, quali macchinari, impianti e attrezzature tecnologicamente avanzate ovvero tecnico-scientifiche, purché coerenti con le finalità di trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi dell'impresa; • a immobilizzazioni immateriali necessarie alle finalità del progetto agevolato; • ai costi per servizi di consulenza specialistica strettamente funzionali alla realizzazione del progetto, nella misura massima del 10% dei costi complessivi ammissibili; • ai costi sostenuti a titolo di canone per l'utilizzo, mediante soluzioni <i>cloud computing</i>, dei programmi informatici ovvero per la fruizione di servizi di connettività a banda larga o ultra larga; • ai costi per i servizi resi alle PMI beneficiarie dal soggetto promotore capofila, nella misura massima del 2% dei costi complessivi ammissibili. <p>Non sono in ogni caso ammissibili le spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria; • connesse a commesse interne; • relative a macchinari, impianti e attrezzature usati; • per l'acquisto o la locazione di terreni e fabbricati; • di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere, ad esclusione dei suddetti canoni; • relative alla formazione del personale impiegato dall'impresa, anche laddove strettamente riferita alle immobilizzazioni previste dal progetto;

segue	<ul style="list-style-type: none"> • imputabili a imposte e tasse; • inerenti a beni la cui installazione non è prevista presso l'unità produttiva interessata dal programma; • correlate all'acquisto di mezzi mobili, anche qualora non targati.
6.4	<p>AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI</p> <p>Le agevolazioni sono concesse sulla base di una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili pari al 50%, articolata come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10% sotto forma di contributo; • 40% come finanziamento agevolato senza interessi, da restituire in un massimo di 7 anni a decorrere dalla data di erogazione dell'ultima quota a saldo delle agevolazioni. <p>Le agevolazioni sono concesse nei limiti stabiliti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dall'art. 29 del regolamento comunitario 651/2014, per i progetti di innovazione di processo o di innovazione organizzativa; • dalla disciplina "de minimis", per i progetti di investimento. <p>Le agevolazioni concesse in base al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche.</p>
6.5	<p>PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</p> <p>Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello.</p> <p>Le modalità e i termini di presentazione delle domande saranno stabiliti con un successivo provvedimento.</p>
7	<p>INTERVENTI ANTISISMICI - CESSIONE DELLA DETRAZIONE PER INTERVENTI SULLE PARTI COMUNI - CONTRIBUENTI IN REGIME FORFETARIO</p>
	<p>Nella risposta a interpello 22.7.2020 n. 224, l'Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni con riguardo alla possibilità di cedere la detrazione spettante per l'esecuzione di determinati interventi antisismici sulle parti comuni di edifici condominiali, di cui al co. 1-<i>quinquies</i> dell'art. 16 del DL 63/2013, da parte dei contribuenti che aderiscono al regime forfetario ex L. 190/2014.</p>
7.1	<p>CESSIONE POSSIBILE PER TUTTI I BENEFICIARI DELLA DETRAZIONE</p> <p>In particolare, è stato ribadito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la possibilità di cedere la detrazione riguarda tutti i soggetti che possiedono un reddito assoggettabile all'IRPEF e che sostengono le spese in questione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l'imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta; • ai fini dell'esercizio dell'opzione non rileva, tra l'altro, la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile ai fini dell'IRPEF in quanto assoggettato a tassazione separata oppure ad un regime sostitutivo dell'IRPEF, come nel caso in cui ci si avvalga del regime fiscale agevolato per autonomi (c.d. "regime forfetario") di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014.
7.2	<p>PAGAMENTO DELLE SPESE AL CONDOMINIO DA PARTE DEL CONDOMINO CHE CEDE LA DETRAZIONE</p> <p>In considerazione del fatto che la fattura emessa dai fornitori deve indicare l'intero corrispettivo dovuto, comprensivo dell'importo corrispondente alla detrazione ceduta dai condòmini in parziale pagamento del corrispettivo medesimo (punto 3.4 del provv. Agenzia delle Entrate 8.6.2017 n. 108572), l'Amministrazione finanziaria ha precisato che il condòmino, che cede al fornitore la propria quota di detrazione, può versare al condominio la differenza tra le spese a lui imputate in base alla ripartizione stabilita nell'assemblea condominiale e l'ammontare della detrazione che teoricamente gli spetta.</p>
8	<p>INTERVENTI ANTISISMICI - ACQUISTO DELL'UNITÀ RISTRUTTURATA INTERAMENTE DALLE IMPRESE - CHIARIMENTI</p>

	<p>L'art. 16 co. 1-<i>septies</i> del DL 63/2013 prevede che, qualora gli interventi antisismici di cui al co. 1-<i>quater</i> dello stesso articolo siano realizzati, nei Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, da parte di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, le detrazioni dall'imposta sono incrementate al 75% o all'85% a seconda che dagli interventi il rischio sismico sia stato ridotto di una o di due classi (c.d. "sismabonus acquisti").</p> <p>Chiarimenti dell'Amministrazione finanziaria</p> <p>Con la ris. 3.7.2020 n. 38 e la risposta a interpello 14.7.2020 n. 214, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che il beneficio spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a tutti gli acquirenti di nuove unità immobiliari, a prescindere dal fatto che a seguito dei lavori il fabbricato ricostruito contenga un numero maggiore di unità immobiliari rispetto al preesistente; • agli acquirenti delle unità immobiliari nelle zone sismiche 2 e 3, le cui procedure autorizzatorie siano iniziate dopo l'1.1.2017 ma prima dell'1.5.2019, anche se l'asseverazione di cui all'art. 3 del DM 58/2017 non è stata allegata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo, ma è presentata dall'impresa che ha eseguito gli interventi entro la data del rogito notarile. <p>Con la risposta a interpello 14.7.2020 n. 213, inoltre, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'agevolazione spetta all'acquirente della singola unità immobiliare anche se la società che possiede l'immobile non esegue direttamente i lavori di demolizione e ricostruzione dell'intero edificio con i necessari lavori di miglioramento sismico, ma li commissiona ad un'altra impresa appaltante. Quest'ultima, tuttavia, deve essere titolare del titolo abilitativo per la realizzazione dei lavori e deve essere un'impresa astrattamente idonea ad eseguire detti interventi (ad esempio perché possiede un codice attività ATECO adeguato oppure è prevista espressamente dall'oggetto sociale l'esecuzione dell'attività di costruzione o di ristrutturazione immobiliare); • l'intero edificio deve essere di proprietà dell'impresa che, direttamente o tramite appalto, esegue i lavori edili e che provvede ad alienare le unità immobiliari entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori; • la detrazione spetta anche a tutti gli acquirenti titolari di reddito d'impresa, sia che si tratti di immobili merce sia che si tratti di immobili patrimoniali.
9	<p>PROGETTI PER LA RICONVERSIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI NELL'AMBITO DELL'ECONOMIA CIRCOLARE - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI</p>
	<p>Con il DM 11.6.2020, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 15.7.2020 n. 177, sono stati disciplinati i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione e l'erogazione di agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare.</p>
9.1	<p>SOGGETTI BENEFICIARI</p> <p>Possono beneficiare delle agevolazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le imprese che esercitano in via prevalente un'attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi, comprese le imprese artigiane di produzione di beni, oppure un'attività di trasporto; • le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale; • le imprese che esercitano in via prevalente attività ausiliarie in favore delle suddette imprese; • i Centri di ricerca. <p>Tali soggetti devono possedere i seguenti requisiti, alla data di presentazione della domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle imprese; • non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di falli-

<p>segue</p>	<p>mento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;</p> <ul style="list-style-type: none"> • trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati ovvero, per le imprese individuali e le società di persone, disporre di almeno due dichiarazioni dei redditi presentate; • non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; • essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero dello Sviluppo economico; • non trovarsi in condizioni tali da risultare “impresa in difficoltà”, sulla base della disciplina comunitaria; • aver ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una banca finanziatrice. <p>I suddetti requisiti, tranne quello relativo alla contabilità ordinaria, si applicano anche agli Organismi di ricerca, ove compatibili in ragione della loro forma giuridica.</p> <p>Presentazione congiunta</p> <p>I suddetti soggetti possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con Organismi di ricerca:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato; • previa indicazione del soggetto capofila. <p>Soggetti esclusi</p> <p>Sono esclusi dalle agevolazioni i soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda; • nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9 del DLgs. 231/2001.
<p>9.2</p>	<p>PROGETTI AMMISSIBILI</p> <p>I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla riconversione produttiva delle attività economiche attraverso la realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali, indicate nell'allegato al presente decreto, relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • innovazioni di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di trattamento e trasformazione dei rifiuti, compreso il riuso dei materiali in un'ottica di economia circolare o a “rifiuto zero” e di compatibilità ambientale (innovazioni eco-compatibili); • progettazione e sperimentazione prototipale di modelli tecnologici integrati finalizzati al rafforzamento dei percorsi di simbiosi industriale, attraverso, ad esempio, la definizione di un approccio sistemico alla riduzione, riciclo e riuso degli scarti alimentari, allo sviluppo di sistemi di ciclo integrato delle acque e al riciclo delle materie prime; • sistemi, strumenti e metodologie per lo sviluppo delle tecnologie per la fornitura,

<p><i>segue</i></p>	<p>l'uso razionale e la sanificazione dell'acqua;</p> <ul style="list-style-type: none"> • strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo; • sperimentazione di nuovi modelli di <i>packaging</i> intelligente (<i>smart packaging</i>) che prevedano anche l'utilizzo di materiali recuperati; • sistemi di selezione del materiale multileggero, al fine di aumentare le quote di recupero e di riciclo di materiali piccoli e leggeri. <p>Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i progetti di ricerca e sviluppo devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • essere realizzati nell'ambito di una o più delle proprie unità locali ubicate nel territorio nazionale; • prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 500.000,00 euro e non superiori a 2.000.000,00 di euro; • essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione; • avere una durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi; su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Ministero dello Sviluppo economico può concedere una proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a 6 mesi; • qualora presentati congiuntamente da più soggetti, prevedere che ciascun proponente sostenga costi e spese pari ad almeno 250.000,00 euro nel caso di imprese, ovvero pari ad almeno il 10% dell'importo complessivo ammissibile del progetto nel caso di Organismi di ricerca.
<p>9.3</p>	<p>SPESE AGEVOLABILI</p> <p>Le spese e i costi ammissibili alle agevolazioni sono quelli relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione o di somministrazione lavoro ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto; sono escluse le spese del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali; • agli strumenti e alle attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo; • ai servizi di consulenza e agli altri servizi utilizzati per l'attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del <i>know-how</i>, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato; • alle spese generali, calcolate su base forfettaria nella misura del 25% dei costi diretti ammissibili del progetto; • ai materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto, di nuova fabbricazione; nel caso di utilizzo di materiali esistenti in magazzino, il costo ammissibile è quello di inventario di magazzino, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali. <p>Spese escluse</p> <p>Non sono ammessi i titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500,00 euro, al netto dell'IVA.</p> <p>Separazione delle attività</p> <p>Il soggetto beneficiario deve dotarsi di un sistema di contabilità separata o di un'adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato.</p> <p>Inoltre, i costi sostenuti nell'ambito delle attività di sviluppo sperimentale devono essere rilevati separatamente da quelli sostenuti per attività di ricerca industriale.</p>

9.4	<p>AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI</p> <p>Le agevolazioni sono concesse sotto forma di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • finanziamento agevolato; • contributo alla spesa. <p>Il contributo alla spesa è concesso sulla base di una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili, articolata come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20%, per le imprese di micro e piccola dimensione; • 15%, per le imprese di media dimensione; • 10%, per le imprese di grande dimensione. <p>Le agevolazioni sono concesse nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dagli artt. 4 e 29 del regolamento comunitario 651/2014.</p> <p>Le agevolazioni concesse in base al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche.</p>
9.5	<p>PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</p> <p>Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello.</p> <p>Le modalità e i termini di presentazione delle domande saranno stabiliti con un successivo provvedimento.</p>
10	<p>ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE - PRODOTTI ACQUISTATI DA TERZI</p> <p>Nella risposta a interpello 28.7.2020 n. 228, l’Agenzia delle Entrate ha sostanzialmente ribadito quale regime fiscale applicare, sia ai fini dell’IVA che ai fini delle imposte sui redditi, per lo svolgimento da parte di un imprenditore agricolo di determinate attività sui propri terreni.</p>
10.1	<p>PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI VINI, ACETO E OLIO DIRETTAMENTE PRODOTTI</p> <p>L’attività di produzione e commercializzazione di vini, aceto e olio, derivanti dalla coltivazione di viti e ulivi con utilizzo esclusivo di uve e olive proprie, così come per l’attività di coltivazione di cedri finalizzata alla produzione di marmellate con utilizzo esclusivo di frutti propri, rientra tra le attività agricole connesse ai sensi dell’art. 32 co. 2 lett. c) del TUIR per le quali si produce reddito agrario.</p> <p>Ai fini IVA la commercializzazione di vini, aceto e olio derivanti dalla coltivazione di viti e ulivi, con utilizzo esclusivo di uve e olive proprie, rientra nell’ambito applicativo del regime speciale IVA riservato ai produttori agricoli di cui all’art. 34 del DPR 633/72, mentre non si applica alla commercializzazione di marmellata.</p>
10.2	<p>CONFEZIONAMENTO E COMMERCIALIZZAZIONE DI CESTI REGALO CON PRODOTTI PROPRI E BENI ACQUISTATI DA TERZI</p> <p>Qualora l’imprenditore agricolo svolga un’attività di confezionamento e commercializzazione di cesti regalo, è necessario fare una distinzione fra quelli ottenuti utilizzando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • beni di produzione propria (vino, olio e marmellata) che, ai fini delle imposte sui redditi, genera reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del TUIR; • beni acquistati da terzi (ad esempio biscotti e cioccolatini). <p>In quest’ultimo caso, non sussistendo il legame di strumentalità e complementarità con l’attività agricola principale non può essere applicato il regime speciale IVA.</p> <p>Per detti cesti regalo, composti sia da prodotti agricoli di produzione propria che da beni acquistati presso terzi, trova applicazione il regime dell’impresa mista di cui all’art. 34 co. 5 del DPR 633/72. Ne deriva che, relativamente ai prodotti propri, la detrazione IVA è determinata in modo forfetario, mentre per la marmellata e i prodotti acquistati da terzi l’imposta si applica con le modalità proprie del regime analitico.</p> <p>Anche ai fini delle imposte sui redditi, detta attività, che ha ad oggetto beni acquistati da terzi e che non viene esercitata congiuntamente a un processo di manipolazione o trasformazione, genera reddito d’impresa che deve essere determinato analiticamente (non è possibile applicare il regime forfetario previsto dall’art. 56-bis del TUIR).</p>

10.3	<p>ATTIVITÀ DI ENOTURISMO - FATTORIE DIDATTICHE</p> <p>Con riferimento all'attività di visita occasionale delle cantine e dell'azienda agricola con eventuale degustazione dei prodotti agricoli, in base a quanto disposto anche dall'art. 1 co. 503 della L. 205/2017, si applicano le disposizioni fiscali previste per l'attività agri-turistica.</p> <p>Ai fini dell'IVA, poiché nel caso specifico il produttore agricolo è inserito nell'elenco regionale delle fattorie didattiche, l'Agenzia precisa che le prestazioni rientranti in tale attività si considerano esenti da IVA a condizione che la loro natura didattico-educativa sia riconosciuta da programmi statali o regionali (art. 10 n. 20 del DPR 633/72).</p>
11	<p>INSTALLAZIONE DI COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI - USO PRIVATO - ALIQUOTA IVA APPLICABILE</p>
	<p>Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 14.7.2020 n. 218 sono stati forniti, fra l'altro, i seguenti chiarimenti in merito all'aliquota IVA da applicare all'installazione in un'abitazione di una colonnina di ricarica di un veicolo elettrico.</p>
11.1	<p>INSTALLAZIONE UNITAMENTE ALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO</p> <p>La colonnina di ricarica consente il solo trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico per ricaricarlo. Di conseguenza, non può rientrare tra gli impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica. Tuttavia, l'aliquota IVA del 10% prevista per tali impianti è applicabile anche alla colonnina di ricarica, se la stessa è fornita e installata unitamente all'impianto fotovoltaico, "in modo da costituire un tutt'uno, magari nell'ambito di un contratto di appalto".</p>
11.2	<p>INSTALLAZIONE AUTONOMA</p> <p>Qualora la colonnina sia installata autonomamente rispetto all'impianto fotovoltaico, all'operazione si applica l'aliquota IVA ordinaria.</p> <p>Occorre tenere conto, infatti, che nel caso in esame la colonnina di ricarica del veicolo elettrico è destinata esclusivamente a uso privato. Di conseguenza, non può essere considerata un'opera di urbanizzazione primaria che beneficia dell'aliquota IVA del 10%, in quanto non soddisfa esigenze e interessi collettivi di primario spessore.</p>
11.3	<p>SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA</p> <p>I predetti chiarimenti si applicano anche se le colonnine sono fornite e installate a favore di un soggetto titolare di partita IVA per ricaricare i propri mezzi aziendali o strumentali.</p>
12	<p>FATTURAZIONE AD ALIQUOTA ORDINARIA PER ACCONTO GENERICO - NOTA DI CREDITO PER APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA RIDOTTA - INAPPLICABILITÀ</p>
	<p>L'Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello 14.7.2020 n. 216, ha chiarito che, in presenza di un contratto che prevede l'esecuzione di differenti prestazioni, qualora venga emessa fattura per un acconto generico con applicazione dell'aliquota IVA ordinaria, non sarà possibile, al momento della successiva rendicontazione delle opere eseguite, emettere una nota di credito per avvalersi di un'aliquota agevolata sull'importo già fatturato.</p>
12.1	<p>PRESUPPOSTI PER L'EMISSIONE DELLA NOTA DI CREDITO</p> <p>Le variazioni in diminuzione, diversamente da quelle che rettificano in aumento l'imponibile o l'imposta, sono facoltative e circoscritte alle fattispecie elencate nell'art. 26 co. 2 e 3 del DPR 633/72. In particolare, la nota di credito può essere emessa nel caso in cui l'operazione per la quale sia stata emessa fattura venga meno, in tutto o in parte, a seguito di (art. 26 co. 2 del DPR 633/72):</p> <ul style="list-style-type: none"> • dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili; • mancato pagamento a causa di procedure concorsuali, di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose, di un accordo di ristrutturazione del debito omologato o di un piano attestato ex art. 67 del RD 267/42, pubblicato nel Registro delle imprese; • applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente.

<i>segue</i>	Secondo quanto disposto dall'art. 26 co. 3 del DPR 633/72, è, inoltre, possibile procedere alla variazione in diminuzione, ma non dopo il decorso di un anno, qualora l'operazione sia venuta meno per sopravvenuto accordo fra le parti o per rettificare inesattezze che abbiano dato luogo a una delle fattispecie previste dall'art. 21 co. 7 del DPR 633/72 (fatture per operazioni inesistenti, corrispettivi o imposta superiori a quelli realmente applicabili).
12.2	<p>FATTURAZIONE DI UN ACCONTO GENERICO</p> <p>L'Agenzia delle Entrate precisa che, nel caso oggetto di analisi nella risposta 216/2020, in cui il soggetto passivo ha emesso fattura per un acconto generico, non correlato specificamente ad alcuna delle operazioni che dovevano essere eseguite, non si è verificata nessuna delle circostanze previste dall'art. 26 co. 2 e 3 del DPR 633/72. Al momento della fatturazione dell'acconto, infatti, non era possibile ripartire la somma fra le varie prestazioni, la cui esecuzione era comunque già prevista nelle originarie pattuizioni contrattuali.</p> <p>Non è stato giudicato errato, dunque, il comportamento tenuto all'atto della fatturazione dell'acconto – con applicazione dell'aliquota ordinaria –, né sussisterebbero i presupposti per ritenere verificate le “inesattezze della fatturazione” cui fa riferimento il citato art. 26 co. 3 del DPR 633/72, per la correzione delle quali, oltretutto, sarebbero scaduti i necessari termini, dal momento che l'errore, qualora esistente, avrebbe dovuto essere rettificato entro un anno dalla commissione.</p>